



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DELL'AREA RISORSE UMANE, FINANZIARIE E PATRIMONIO

Oggetto: ARIA SpA – Liquidazione oneri a carico dell'Ente per ristoro dei costi per l'utilizzo della Piattaforma Sintel – anno 2024.

IL DIRIGENTE DELL'AREA RISORSE UMANE, FINANZIARIE E PATRIMONIO

- Visto l'art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001, in base al quale ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- Vista la Legge 29 dicembre 1993 n. 580 "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" e s.m.i.;
- Verificato che l'argomento rientra nell'ambito delle proprie competenze;
- Visto il D.P.R. 254/2005 inerente la gestione amministrativa contabile dell'Ente camerale;
- Visto il preventivo economico 2024 approvato dal Consiglio camerale con deliberazione n. 11 del 22.12.2023;
- Vista la delibera di Giunta n. 151 del 29/12/2023 "Approvazione budget direzionale 2024";
- Vista la determinazione del Segretario Generale n. 1 del 04/01/2024 "Budget direzionali 2024: assegnazione";
- Tenuto conto delle disponibilità di bilancio;
- Visto il D.lgs. n. 36/2023 nuovo Codice dei Contratti Pubblici, entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace a decorrere dal 1° luglio 2023, come stabilito dall'art. 229 comma 1 del menzionato codice;
- Visto l'art. 225, comma 16 del D.Lgs. 36/2023 che precisa che *"A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, in luogo dei regolamenti e delle linee guida dell'ANAC adottati in attuazione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, laddove non diversamente previsto dal presente codice, si applicano le corrispondenti disposizioni del presente codice e dei suoi allegati"*;
- Visti:
 - l'art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999 in base al quale le pubbliche amministrazioni possono ricorrere alle Convenzioni Consip ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse;
 - l'art. 1, comma 1, del d.l. 95/2012, convertito nella legge 135/2012, il quale prevede che i contratti stipulati in violazione dell'art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa;
 - l'art. 1, comma 3, del d.l. 95/2012, convertito nella legge 135/2012, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'art. 26 della Legge n. 488/1999 stipulate da Consip S.p.A.



- o dalla centrali di committenza regionali possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione;
- Dato atto che dal 1° gennaio 2024 ha acquisito efficacia la disciplina sulla digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici prevista dal Libro I, Parte II del codice;
 - Considerato che le disposizioni richiamate impongono alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di procedere allo svolgimento delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici utilizzando Piattaforme di Approvvigionamento Digitale Certificate (PAD);
 - Precisato che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, anche l'acquisizione del CIG deve avvenire tramite tali Piattaforme Certificate;
 - Tenuto conto che la Camera non dispone di una propria Piattaforma di Approvvigionamento Digitale Certificata (PAD);
 - Rilevato che Infocamere ScPA, interpellata in merito, non ha messo a disposizione degli Enti camerali alcuno strumento utile ad adempiere all'obbligo suddetto;
 - Considerato che Regione Lombardia: con DGR n. 6394 del 27/03/2017 "*Determinazioni in ordine all'utilizzo dei servizi di ARCA s.p.a.: strumenti di acquisto e negoziazione tramite piattaforma telematica Sintel*" ha disciplinato l'accesso agli strumenti di negoziazione e di acquisto di ARCA spa regolandolo in base alla forma giuridica e all'oggetto delle attività dei soggetti richiedenti, e disciplinando, in particolare, il ristoro dei costi per l'utilizzo dei servizi telematici a carico dei soli Enti ed organismi richiedenti non ricompresi allegati A1 e A2 della l.r. 30/2006 e delegando ad ARCA spa la fissazione dei relativi criteri economici in accordo con la Giunta;
 - Ritenuto a suo tempo opportuno, anche alla luce delle indicazioni fornite dalla Regione Liguria, accedere alla piattaforma informatica creata da Regione Lombardia – ARCA SpA per poter disporre di uno strumento da utilizzare per ogni tipologia di procedura (procedure aperte, negoziate, affidamenti diretti) per tutti i settori merceologici;
 - Dato atto che SINTEL rientra tra le Piattaforme di Approvvigionamento Digitale Certificate (PAD) riconosciute da ANAC;
 - Vista la domanda di registrazione ai servizi presentata nel mese di gennaio 2019 a ARCA S.p.A., approvata nella seduta del 30/01/2019 dal CDA della Società;
 - Vista la deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. 1356 dell'11/3/2019 avente ad oggetto "DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'UTILIZZO DEI SERVIZI DI ARCA S.P.A.: STRUMENTI DI ACQUISTO E NEGOZIAZIONE TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL. CONDIZIONI DI ACCESSO E RISTORO DEI COSTI";
 - Vista la comunicazione di ARCA SpA con cui la Camera veniva informata che con la Legge Regionale lombarda n. 6 del 03/04/2019 è stata stabilita la fusione per incorporazione dell'Azienda Regionale Centrale Acquisti s.p.a. (Arca s.p.a.) nella Società Lombardia Informatica p.a. (LIsPa) che ha assunto la denominazione di Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti s.p.a. (in breve: "Aria s.p.a.");
 - Preso atto che i Soggetti individuati dall'Allegato 1 della D.G.R. n. XI/1356 del 11/03/2019 aventi sede fuori dalla Regione Lombardia potranno utilizzare i servizi di e-procurement di ARIA S.p.A. previo ristoro dei costi, ai sensi dell'Allegato della D.G.R. n. XI/5745 del 21/12/2021
 - Tenuto conto che:
 - ARIA spa annualmente definisce i costi di rimborso delle risorse umane e finanziarie impiegate per garantire l'utilizzo dei sistemi telematici da parte dei soggetti richiedenti i



- servizi e tenuti al ristoro dei costi, tenendo conto dei costi sostenuti come emergenti dai dati presenti nel Bilancio Preconsuntivo della Società ARCA spa e in relazione al numero di procedure esperite sulla Piattaforma, da tutti gli Enti utilizzatori della piattaforma;
- il ristoro dei costi quantificati secondo le modalità descritte nella D.G.R. sopracitata, verrà effettuato a seguito dell'emissione di una fattura da parte di ARIA, sulla base della fascia di utilizzo dichiarata;
 - sul portale di Aria SpA è presente la definizione delle fasce per l'applicazione del ristoro dei costi per l'utilizzo della piattaforma SINTEL per l'anno 2024, ai sensi della D.G.R. n. XI/5745 di Regione Lombardia del 21/12/2021;
- Valutato che, stante il numero di procedure che si prevede di esperire tramite Sintel nell'anno 2024, l'Ente rientri nella "fascia di utilizzo 1" per cui è previsto un rimborso di € 753,87 IVA esclusa;
 - Sottolineata peraltro la difficoltà di quantificare puntualmente il numero di procedure che saranno espletate nell'anno tramite il suddetto portale in considerazione della piena entrata a regime del sistema di digitalizzazione degli appalti introdotto dal D.Lgs. 36/2023
 - Accertata la necessità di procedere alla liquidazione dell'importo dovuto ad Aria SpA per l'utilizzo della piattaforma Sintel nell'anno in corso;
 - Dato atto che il regime giuridico dell'accordo tra le Parti per l'utilizzo della piattaforma è riconducibile all'art. 15 della L.241/1990 (Accordi fra pubbliche amministrazioni) ricorrendone tutti i presupposti;
 - Vista la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 7082 del 16/11/2020 che conferma che secondo la giurisprudenza della Corte comunitaria, tra gli appalti conclusi da enti pubblici, che non rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici, sono da annoverare i contratti che istituiscono una cooperazione tra enti pubblici finalizzata a garantire l'adempimento di una funzione di servizio pubblico comune a questi ultimi (cfr., in tal senso, sentenza del 9 giugno 2009, Commissione/Germania, C-480/06, Racc. pag. I-4747, punto 37) precisando altresì che in tale ipotesi, le norme del diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici non sono applicabili, a condizione che tali contratti siano stipulati esclusivamente tra enti pubblici, senza la partecipazione di una parte privata, che nessun prestatore privato sia posto in una situazione privilegiata rispetto ai suoi concorrenti e che la cooperazione da essi istituita sia retta unicamente da considerazioni ed esigenze connesse al perseguimento di obiettivi d'interesse pubblico (cfr. sentenza Commissione/Germania, cit., punti 44 e 47);
 - Verificato che l'art. 7, comma 4, del D.Gs. 36/2023 prevede che la cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice, nel rispetto delle condizioni previste dallo stesso comma;
 - Preso atto delle indicazioni ANAC (Faq e Comunicato del Presidente del 16 ottobre 2019) secondo cui è da ritenersi escluso dall'obbligo inerente la tracciabilità dei flussi finanziari il trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici (anche in forma societaria) se relativi alla copertura di costi per le attività espletate in funzione del ruolo istituzionale da essi ricoperto (vedi par. 2.5 della Determinazione 4/2011 aggiornata con Delibera n.556/2017);
 - Vista la delibera ANAC n. 584 del 19 dicembre 2023 che conferma che non sono assoggettati agli obblighi di acquisizione del CIG e di contribuzione gli accordi fra due o più amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 7, comma 4, del D.Lgs. 36/2023;

DETERMINA



di stanziare per la copertura degli oneri relativi all'utilizzo della Piattaforma di negoziazione elettronica Sintel per l'anno 2024 la somma di € 753,87 oltre IVA, per complessivi € 919,72;

di dare atto che la somma effettiva da liquidare all' Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti in breve: "ARIA s.p.a." con Sede legale: Via Torquato Taramelli n. 26, 20124 Milano - Codice fiscale e Partita IVA 05017630152 per l'anno 2024 verrà determinata nel 2025, sulla base delle effettive procedure bandite in piattaforma e dei costi effettivamente sostenuti da ARIA come emergenti dai dati presenti nel proprio Bilancio Preconsuntivo;

di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, stimati in Euro 919,72 saranno imputati a carico del budget direzionale per l'anno 2024, sul conto 325050, centro di costo BB01;

di dare incarico al Servizio Patrimonio, Acquisti e Servizi Logistici di adempiere agli obblighi di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web di questa Camera di Commercio, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dal D.Lgs. 36/2023;

di procedere alla pubblicazione della presente determinazione nell'Albo camerale informatico di questa Camera di Commercio, ai sensi dell'art. 32 Legge n. 69/2009.

**IL DIRIGENTE DELL'AREA
RISORSE UMANE ,FINANZIARIE E
PATRIMONIO
(Dott.ssa Paola Mottura)
firma digitale**